



COMUNE DI FLORESTA.

PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL
GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE
E DELLE BANDIERE, NONCHE' PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO.**

(approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 14 MAR 2012)

INDICE

CAPO I - D SPOSIZIONI GENERALI.....	PAG. 2
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
CAPO II – LO STEMMA DEL COMUNE	PAG. 2
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLO STEMMA.....	PAG. 2
ART. 3 – USO DELLO STEMMA	PAG. 2
CAPO III - IL GONFALONE	PAG.3
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL GONFALONE – CUSTODIA	PAG.3
ART. 5 – USO DEL GONFALONE	PAG.3
CAPO IV – LA FASCIA TRICOLORE	PAG.3
ART. 6 – FASCIA TRICOLORE	PAG.3
CAPO V – BANDIERE.....	PAG. 4
ART. 7 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE	PAG. 4
ART. 8 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE	PAG. 4.
ART. 9 – MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE	PAG. 4
CAPO VI – CONCESSIONE DI PATROCINIO.....	PAG. 4
ART. 10 – PATROCINIO – FINALITA’.....	PAG. 4
ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	PAG. 5
ART. 12 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO	PAG. 5
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 5
ART. 13 - NORME DI RINVIO	PAG. 5
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	PAG. 5

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E
DELLE BANDIERE, NONCHE' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'art.4 dello statuto comunale, l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso della fascia tricolore e delle bandiere, nonché la concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II
LO STEMMA DEL COMUNE

ART. 2
(Descrizione dello stemma)

1. Il comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma così come descritto nel bozzetto allegato in parte integrante allo Statuto Comunale.

ART. 3
(Uso dello stemma)

1. Lo stemma del comune viene riprodotto a cura degli Organi comunali:
 - a. su la carta e sugli atti d'ufficio;
 - b. su manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Floresta;
 - c. sugli atti amministrativi e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune di Floresta;
 - d. su le pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune di Floresta;
 - e. su le targhe, medaglie e altri oggetti predisposti per ragione di rappresentanza;
 - f. sugli automezzi comunali;
 - g. su sito internet istituzionale del Comune di Floresta;
 - h. su ogni atto, documento od oggetto su cui il comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma è riservato al Comune. L'indebito uso dello stemma è perseguito ai sensi di legge.
3. La riproduzione dello stemma del comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione o il patrocinio del Comune stesso. Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro.
4. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, onoscimento o disonore per il comune e per l'Amministrazione Comunale comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione suddetta.

CAPO III IL GONFALONE

ART. 4 (Descrizione del gonfalone – Custodia)

1. Il Gonfalone del Comune è quello descritto nel bozzetto allegato in parte integrante allo Statuto Comunale.
2. Il gonfalone viene custodito nella Sala del Consiglio Comunale, collocato su apposita asta.

ART. 5 (Uso del gonfalone)

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale, da quella europea e da quella della Regione Siciliana.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per le iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è, altresì, necessario che le stesse siano compartecipate o patrocinate dal Comune o da altri enti pubblici territoriali.
3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Festa del Santo Patrono (26 luglio);
 - Anniversario della liberazione (25 aprile);
 - Festa del lavoro (1 maggio);
 - Festa della Repubblica (2 giugno);
 - Festività del Corpus Domini;
 - Festa dell'Unita Nazionale (IV novembre);
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale;
 - Cerimonie di gemellaggio;
 - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.
4. Il Gonfalone è portato dal personale designato dal Sindaco ed è, eventualmente, scortato da uno o due agenti di Polizia Municipale in divisa.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

ART. 6 (Fascia tricolore)

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un Consigliere Comunale.
3. La fascia tricolore può essere utilizzata nelle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Festa del Santo Patrono (26 luglio);
 - Anniversario della liberazione (25 aprile);
 - Festa della repubblica (2 giugno);
 - Festa dell'Unita Nazionale (IV novembre);
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale;
 - Cerimonie di gemellaggio;

- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;
- Altre ricorrenze ufficiali disposte dalle Autorità Statali, Regionali e Provinciali ;
- Celebrazione matrimoni civili;

CAPO V BANDIERE

ART. 7 (Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale)

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono sempre esposte la bandiera Nazionale, quella Europea e quella della Regione Siciliana;
2. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 8 (Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale)

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera Nazionale, quella Europea e quella Regionale sono, quotidianamente, esposte nell'ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 9 (Modalità di esposizione delle bandiere)

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono 2, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore
4. Quando le bandiere sono 3 quella nazionale è posta a centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezza asta e recare all'estremità superiore dell'inferitura, 2 strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI CONCESSIONE PATROCINIO

ART. 10 (Patrocinio - Finalità)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Floresta delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici di particolare valore sociale, morale, culturale,

celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: " Con il patrocinio del Comune di Floresta " .

2. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio Comunale ed, in via eccezionale, al di fuori di esso, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune ed al territorio Florestano.

ART. 11 (Presentazione delle domande)

1. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
2. Le domande di patrocinio, di norma, sono trasmesse con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta viene istruita dall'ufficio competente e la relativa proposta di concessione sottoposta alla approvazione della Giunta Comunale.

ART. 12 (Concessione del patrocinio)

1. Il patrocinio è concesso a:
 - a) Enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che, per notorietà e struttura sociale, diano garanzie di carattere e validità dell'iniziativa;
 - b) Soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. Non è ammessa la concessione del patrocinio a favore di organizzazioni politiche e sindacali.
3. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.
4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, con appropriata pubblicizzazione, che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Floresta.
6. Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non, genericamente, per tutte e per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 (Norme di rinvio)

1. E' fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge Statale e Regionale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica, della bandiera dell'Unione Europea e della bandiera della Regione Siciliana.

ART. 14 (Entrata in vigore del regolamento)

2. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito istituzione dell'Ente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.